

Causa C-326/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

13 maggio 2022

Giudice del rinvio:Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
(Polonia)**Data della decisione di rinvio:**

18 marzo 2022

Attrice:

Z. sp. z o.o.

Convenuta:

A. S.A.

Oggetto del procedimento dinanzi al giudice nazionale

Domanda diretta ad ottenere che la convenuta (la banca) consegni i contratti di credito al consumo che, secondo l'attrice, sono necessari per promuovere nei confronti della convenuta un'azione per il rimborso dei costi del credito al netto degli interessi.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 2008, L 133, pag. 66); articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, nel contesto del principio di effettività del diritto dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che un consumatore, o un professionista al quale il consumatore abbia ceduto i suoi diritti derivanti da tale disposizione della direttiva, possa chiedere al mutuante, sulla base di tale disposizione, di consegnargli una copia del contratto (e dei regolamenti che ne costituiscono parte integrante) e di fornirgli le informazioni relative al rimborso del credito che sono necessarie per verificare la correttezza del calcolo degli importi versati al consumatore a titolo del rimborso di una quota proporzionale del costo totale del credito in relazione al suo rimborso anticipato nonché per promuovere un'azione diretta ad ottenere l'eventuale rimborso di tali importi.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte pertinenti

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE: articolo 16, paragrafo 1.

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 19 settembre 1990, Factortame e a., C-213/89, EU:C:1990:257.

Disposizioni del diritto nazionale pertinenti

- 1) Legge del 12 maggio 2011 relativa al credito ai consumatori (Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; Dziennik Ustaw - Gazzetta ufficiale polacca - del 2022, posizione 246, in prosieguo: «legge relativa al credito ai consumatori»: articolo 49, paragrafi 1 e 2
- 2) Legge del 17 novembre 1964 sul codice di procedura civile (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego; Dziennik Ustaw del 2021, posizione 1805, in prosieguo: il «c.p.c.»: articolo 19, paragrafo 1, articolo 98, paragrafo 1, articolo 130, paragrafi 1 e 2, articolo 130^{1a}, paragrafi da 1 a 3, articolo 187, paragrafo 1, punto 1, articolo 248.
- 3) Legge del 23 aprile 1964 sul codice civile (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Dziennik Ustaw del 2020, posizione 1740): articolo 123, paragrafo 1, punto 1

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La convenuta (la banca) ha stipulato contratti di credito al consumo con diversi predecessori legali dell'attrice (consumatori).

- 2 I crediti contratti dai singoli consumatori sono stati rimborsati prima dello scadere del termine concordato.
- 3 I consumatori che hanno concluso i singoli contratti di credito al consumo con la convenuta hanno validamente ceduto all'attrice, in forza dei contratti di cessione, i diritti di rimborso delle somme ai sensi dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 5, punto 6, lettere a) e b), della legge relativa al credito ai consumatori (rimborso dei costi di credito al netto degli interessi) che vantavano nei confronti della convenuta.
- 4 L'attrice che ha acquisito tali diritti ha chiesto alla convenuta di consegnarle i summenzionati contratti di credito al consumo, unitamente ai regolamenti, ai contratti ad essi collegati, compresi i contratti di assicurazione e alle condizioni generali applicabili a ciascuno di tali contratti, nonché di fornire determinate informazioni, in quanto i consumatori di cui sopra non disponevano di copie dei contratti in questione (le hanno smarrite).
- 5 Inoltre, l'attrice ha chiesto che fosse ordinato alla convenuta di adottare un determinato comportamento, fornendo alcune informazioni relative ai contratti di credito conclusi.

Argomenti essenziali delle parti del procedimento dinanzi al giudice nazionale

- 6 È pacifico che la convenuta e i suoi predecessori legali erano vincolati da contratti di credito al consumo.
- 7 La convenuta rifiuta di accogliere la richiesta dell'attrice e sostiene che non sussiste alcun fondamento giuridico per consegnare all'attrice (o ai suoi predecessori legali) i documenti richiesti quali contratti, nemmeno laddove i consumatori acconsentano, come nel caso di specie, ad esimere la convenuta dal segreto bancario e autorizzino l'attrice a richiedere i contratti di credito stipulati tra la convenuta e i singoli consumatori.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 8 Secondo il giudice del rinvio, è sorta una questione che richiede un'interpretazione del diritto dell'Unione, ossia dell'articolo 16 della direttiva 2008/48, in relazione al principio di effettività del diritto dell'Unione. Infatti, è vero che sia il legislatore dell'Unione, sia quello nazionale, hanno previsto, avendo come obiettivo l'attuazione di una forte tutela dei consumatori, la possibilità per questi ultimi di recuperare, in caso di rimborso anticipato, una parte dei costi pagati in relazione ai contratti di credito. Tuttavia, dalla normativa nazionale risulta che la sussistenza di un tale diritto deve essere provata dall'attore (il consumatore), il che non può aver luogo senza che al giudice venga prodotta la prova, ossia il contratto.

- 9 Senza il contratto e senza le informazioni relative alle modalità di rimborso del credito, risulta impossibile per il consumatore valutare, da un lato, l'esattezza dei costi del credito al netto degli interessi calcolati dal mutuante e, dall'altro, la convenienza economica della presentazione di una domanda giudiziale. Ciò, a sua volta, solleva seri dubbi riguardo all'efficacia del diritto conferito al consumatore a una quota proporzionale dei costi del credito al consumo al netto degli interessi, in una situazione in cui il consumatore sia impossibilitato a verificare se, e in quale misura, abbia diritto al rimborso dei costi del credito al netto degli interessi.
- 10 Il giudice del rinvio rileva che il consumatore non ha l'obbligo di conservare una copia del contratto. Di solito, per il consumatore non è comunque tecnicamente possibile conservare in modo permanente le copie dei contratti conclusi, dato che le parti dei contratti di cui all'articolo 49 della legge relativa al credito ai consumatori sono nella maggior parte dei casi persone con redditi bassi, le quali contraggono numerosi prestiti a breve termine che rientrano nella definizione di credito al consumo. Pertanto, può succedere che i consumatori smarriscano le copie dei contratti che sono state loro rilasciate e che, al momento del rimborso anticipato del credito al consumo, molti di loro non dispongano più di una copia del contratto, il che impedisce loro di verificare in modo utile i diritti loro spettanti nei confronti del mutuante sulla base dell'articolo 49 della legge relativa al credito ai consumatori.
- 11 È prassi comune rimborsare il prestito precedente sottoscrivendo un nuovo finanziamento. In tal caso, i fondi non vengono trasferiti sul conto del consumatore, e, quindi, quest'ultimo non ha informazioni precise riguardo alla data del rimborso del debito.
- 12 Il fatto che il consumatore possa rivolgersi alle società private che offrono informazioni relative al debito non migliora la sua posizione. Ciò comporta, infatti, oneri aggiuntivi che possono impedirgli di far valere il suo diritto derivante dalla normativa dell'Unione. Inoltre, tali informazioni non sono complete e non contengono necessariamente le informazioni su tutti gli impegni assunti.
- 13 È vero che, secondo le norme procedurali nazionali, il giudice può obbligare una determinata persona a consegnare specifici documenti (articolo 248 del c.p.c.), ma tale obbligo non può servire a definire la pretesa e sarà applicabile solo dopo una valida presentazione dell'atto introduttivo del ricorso.
- 14 Orbene, la condizione per promuovere un'azione giudiziaria è indicare in modo preciso l'oggetto della domanda (articolo 187, paragrafo 1, punto 1, del c.p.c.), il che non è possibile senza che il consumatore o il suo successore legale sia in possesso del contratto di credito e delle informazioni relative alla data del rimborso del debito. In tale situazione, il presidente dovrà invitare a rimuovere i vizi formali dell'atto introduttivo del ricorso (articolo 130 paragrafo 1 c.p.c.) e, successivamente, nel caso in cui i vizi non possano essere sanati, l'atto introduttivo potrà essere restituito, con la conseguenza che lo stesso non produrrà

alcun effetto che la legge associa al suo deposito (articolo 130, paragrafo 2, del c.p.c.).

- 15 Inoltre, il consumatore rappresentato da un avvocato rischia di vedersi restituire l'atto introduttivo senza essere invitato a correggerlo (articolo 130^{1a} del c.p.c.) con l'eventuale diritto di procedere alla correzione dello stesso entro una settimana dalla data di notifica del provvedimento di restituzione (articolo 130^{1a}, paragrafo 3, del c.p.c.).
- 16 Orbene, se il consumatore dovesse formulare la sua pretesa in modo impreciso, nel caso in cui essa risulti di importo superiore rispetto a quello effettivamente dovutogli, egli si esporrebbe al rischio di soccombenza e alla necessità di sostenerne le spese. Nella prassi giudiziaria polacca si è consolidata la tesi secondo cui l'attore che ritira la domanda o la cui domanda viene respinta rimane soccombente, ad eccezione della situazione in cui il convenuto effettui il pagamento nel corso del procedimento.
- 17 Ovviamente, nella prassi giudiziaria nazionale è consentito che l'attore dimostri che l'esercizio dell'azione giudiziaria era necessario per far valere i suoi diritti e in tal caso non sarà tenuto a sostenere le suddette spese. Tuttavia, una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento non è contemplata nella prassi giudiziaria consolidata, di conseguenza è possibile che, in una situazione del genere, alcuni giudici ritengano che, a causa dello smarrimento del contratto, la responsabilità per l'impossibilità di determinare l'entità della pretesa ricada sullo stesso consumatore e che quindi quest'ultimo debba sostenerne le spese. Il mancato addebito delle spese alla persona che ha promosso l'azione e che successivamente ha rinunciato a una parte della pretesa costituisce un'eccezione al principio della responsabilità delle parti per l'esito del giudizio (articolo 98, paragrafo 1, del c.p.c.). Questa eccezione deve essere interpretata restrittivamente, il che genera una notevole incertezza in capo al consumatore per quanto riguarda l'esercizio dell'azione giudiziaria.
- 18 Se il consumatore dovesse presentare la domanda per un importo inferiore rispetto a quello che gli è dovuto, potrebbe incorrere nella prescrizione della parte dell'importo residuo dovutagli. Secondo una consolidata prassi giudiziaria nazionale, la disposizione dell'articolo 123 del kodeks cywilny (codice civile), che definisce il momento in cui la prescrizione è interrotta, prevede che, in linea di principio, la prescrizione è interrotta dalla presentazione di una domanda giudiziale, ma solo in relazione alla parte della pretesa indicata nell'atto introduttivo.
- 19 Un'eccezione a questa regola si applica soltanto alle pretese che non possono essere precisate al momento della presentazione della domanda, in quanto derivano da una valutazione di beni specifici effettuata dal giudice in un determinato momento. Situazione che nel caso di specie non ha luogo.

- 20 L'assenza di un contratto non consente inoltre al consumatore di valutare se sia conveniente far valere i propri diritti, né di verificare se il suo credito sia stato correttamente contabilizzato in seguito al rimborso anticipato. Il consumatore è la parte più debole del contratto e, a differenza delle imprese, non ha gli strumenti adatti per conservare intatti tutti i documenti che lo riguardano. Lo smarrimento di una copia del contratto ottenuta al momento della sua conclusione priva pertanto il consumatore della reale possibilità di far valere i propri diritti ai sensi dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, della legge relativa al credito ai consumatori (ossia, i diritti fondati direttamente sull'articolo 16 della direttiva 2008/48) e di valutare l'utilità del loro esercizio.
- 21 Dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia risulta l'obbligo per i giudici nazionali di garantire l'efficacia del diritto dell'Unione. Tale requisito implica anche che, ove necessario, i giudici sono competenti a pronunciare provvedimenti non previsti dal diritto nazionale (sentenza della Corte di giustizia, del 19 giugno 1990, Factortame e a., C-213/89, EU:C:1990:257). Il giudice del rinvio si chiede se, alla luce del principio di effettività del diritto dell'Unione, l'articolo 16 della direttiva 2008/48 conferisca il diritto di chiedere documenti quale il contratto di credito al consumo che è stato rimborsato anticipatamente, nonché le informazioni relative alla data e all'importo del rimborso del credito, nel caso in cui l'ottenimento di tali documenti sia necessario per valutare l'opportunità dell'avvio di un'azione giudiziaria, o per poterla esercitare in modo efficace, senza correre il rischio di dover rimborsare alla controparte le spese del procedimento o di incorrere nella prescrizione di una parte della pretesa.
- 22 Qualora il consumatore non disponesse di tale facoltà, sarebbe molto più difficile per lui far valere i propri diritti derivanti dall'articolo 16 della direttiva 2008/48. Infatti, l'esercizio di un'azione giudiziaria implicherebbe un rischio considerevole, che potrebbe dissuaderlo dall'azionare la suddetta pretesa.
- 23 La stessa mancanza del contratto priva il consumatore anche del diritto di valutare la necessità e la convenienza dell'avvio di un'azione giudiziaria. Di conseguenza, il consumatore o il soggetto al quale sono stati ceduti i suoi diritti (a seguito del contratto di cessione) non ha alcuna possibilità di conoscere in modo preciso la propria situazione, il che può anche scoraggiarlo dall'intentare una causa nei confronti del mutuante. Alla luce delle suesposte circostanze, i soggetti sopra menzionati, da un lato, non sono in grado di determinare i diritti che vantano nei confronti del mutuante e, dall'altro, se, nonostante la mancanza di una valutazione univoca della fondatezza delle loro pretese, decidono di presentare una domanda giudiziale, sono fortemente ostacolati nell'esercizio di tali diritti (a causa dei gravi rischi che l'avvio di un'azione giudiziaria comporta per l'attore).